Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3509

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2012

Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – È certamente increscioso che qualcuno venga condannato alla reclusione per delle parole, siano esse profferite davanti a poche persone, o diffuse a milioni attraverso organi di informazione. È pertanto opportuno un intervento per limitare al massimo questa evenienza.

Tuttavia, va anche tutelata la dignità di chi viene ingiuriato o diffamato. Per quanto si tratti solo di parole, si sa che «le parole sono pietre» e che «ne uccide più la penna che la spada».

Si propone pertanto qui che la reclusione sia l'estremo mezzo, riservato solo a chi per parecchie volte ingiuria o diffama, e che le multe e i risarcimenti siano commisurati alla potenza dei mezzi attraverso i quali la diffamazione o le ingiurie vengono diffusi.

Si propone altresì di dare un peso reale e decisivo al diritto alla rettifica, di fatto sempre più conculcato.

Si propone infine un criterio certo per la competenza territoriale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 594 del codice penale)

1. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 594. – *(Ingiuria).* – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Chi, entro i cinque anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 3.000. In caso di ulteriori recidive entro dieci anni la pena è ulteriormente aumentata ogni volta del 50 per cento.

Chi, entro i quindici anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre tre volte, ovvero compie lo stesso reato per altre due volte nei confronti della stessa persona, è punito anche con la reclusione da tre a sei mesi.

Non si applica l'articolo 99».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 595 del codice penale)

1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 595. — *(Diffamazione).* — Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594,

comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato che non costituisce reato.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto che costituisce reato la multa è da euro 2.000 a euro 10.000.

Chi, entro i cinque anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato è punito con la multa da euro 1.500 a euro 4.000. In caso di ulteriori recidive entro dieci anni la pena è ulteriormente aumentata ogni volta del 50 per cento.

Chi, entro i quindici anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre tre volte, ovvero compie lo stesso reato per altre due volte nei confronti della stessa persona, è punito anche con la reclusione da quattro mesi a un anno.

Non si applica l'articolo 99».

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 595-bis *del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 595 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 595-bis. *(Diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità o atto pubblico).* – Chiunque offende l'altrui reputazione con il mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, è punito con una multa di importo dal doppio al quadruplo del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente offesa, con un minimo di euro 500.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua

rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate di cinque volte. Costituisce in ogni caso offesa a tali soggetti, l'attribuzione di specifiche gravi inefficienze non sussistenti, di gravi eccessi non reali di spese, di alti emolumenti non realmente erogati, di paragoni falsi con altre analoghe istituzioni o procedure, e ogni altra attribuzione di fatti non reali, i quali suscitino il discredito nei confronti di detti soggetti.

Non costituiscono comunque offesa giudizi che si limitino all'ambito politico o ideologico e non contengano false attribuzioni di fatti determinati.

Nel caso in cui il mezzo di informazione non preveda l'inserimento di annunci pagamento, ovvero per la sua natura non si presti alla pubblicazione di smentite, la multa è commisurata all'incasso conseguito dal mezzo di informazione e al peso della notizia falsa rispetto all'insieme del mezzo suddetto e non è comunque inferiore a euro 500.

La pena è ridotta di due terzi in caso di pubblicazione, per due volte, di smentita o rettifica di durata o dimensione non inferiore e in collocazione non meno favorevole della parte di informazione contenente o facente riferimento alla notizia falsa. La riduzione si applica comunque nel caso in cui non vi siano state richieste di smentita o rettifica. Nel caso in cui smentita o rettifica vengano pubblicate, ma con rilievo inferiore o solo una volta, si applica una riduzione della multa da un decimo alla metà.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato che non costituisce reato.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto che costituisce reato la multa è aumentata di cinque volte.

Per chi, entro i dieci anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre tre volte ovvero per altre due volte nei confronti della stessa persona la multa è aumentata, per ogni volta successiva, del 20 per cento.

Chi, entro i quindici anni successivi a una condanna per il reato di cui al presente articolo, compie lo stesso reato per altre sei volte, ovvero compie lo stesso reato per altre due volte nei confronti della stessa persona, è punito anche con la reclusione da sei mesi a due anni.

Non si applica l'articolo 99».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)

1. Alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. *(Riparazione pecuniaria). – 1.* Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione.

2. La somma, in relazione alla gravità dell'offesa, è da due a dieci volte il prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente offesa, con un minimo di euro 3.000.

3. Se la diffamazione è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, ed è già stato applicato l'articolo 595-*bis* del codice penale, il risarcimento non può essere chiesto, salvo nel caso in cui una persona appartenente a uno di tali soggetti sia stata specificamente citata.

4. Non costituiscono comunque diffamazione i giudizi che si limitino all'ambito politico o ideologico e non contengano false attribuzioni di fatti determinati.

5. Nel caso in cui il mezzo di informazione non preveda l'inserimento di annunci pagamento, ovvero per la sua natura non si presti alla pubblicazione di smentite, l'importo del risarcimento è commisurato all'in-

casso conseguito dal mezzo di informazione, alla sua diffusione e al peso della notizia falsa rispetto all'insieme del mezzo suddetto e non è comunque inferiore a euro 2.000.

6. Il risarcimento è ridotto di due terzi in caso di pubblicazione, per due volte, di smentita o rettifica di durata o dimensione non inferiore e in collocazione non meno favorevole della parte di informazione contenente o facente riferimento alla notizia falsa. La riduzione si applica comunque nel caso in cui non vi siano state richieste di smentita o rettifica. Nel caso in cui smentita o rettifica vengano pubblicate, ma con rilievo inferiore o solo una volta, si applica una riduzione da un decimo alla metà.

7. Se la diffamazione consiste nell'attribuzione di un fatto che costituisce reato la multa è aumentata di cinque volte»;

b) L'articolo 13 è abrogato.

Art. 5.

(Competenza territoriale)

1. Per reati commessi attraverso mezzi di informazione, il fatto si intende compiuto nel luogo dove si trova la sede principale dell'organo di informazione, come da esso indicato al proprio interno o nel proprio sito *internet.* Ove tale sede non sia indicata, ovvero si trovi all'estero, il fatto si intende commesso nel luogo in cui esso è stato rilevato per la prima volta all'autorità giudiziaria.

€ 1,00